

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 8 che disciplina il rapporto di servizio civile sulla base di un contratto tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile ed il volontario finalizzato a definire il trattamento economico e giuridico dei volontari, nonché le norme di comportamento alle quali gli stessi devono attenersi e le relative sanzioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede, tra l'altro, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, dei compiti in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi sono state delegate le funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; Vista la circolare del 30 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2004, con la quale sono stati definiti impegni e responsabilità di enti e volontari del servizio civile nazionale;

Vista la determinazione del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, in data 4 aprile 2006, recante le «Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale»;

Ravvisata l'esigenza di rivedere, alla luce della prima applicazione, la citata circolare del 30 settembre 2004 al fine di assicurare corrette modalità di gestione del servizio civile nazionale;

Ravvisata la necessità di predisporre un «Prontuario» che disciplini i rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale secondo i diritti e i doveri che fanno capo ai soggetti coinvolti;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 gennaio 2009;

Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 10 della legge n. 230 del 1998, espresso nella seduta del 23 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'unito «prontuario», che costituisce parte integrante del presente decreto, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale.
2. Le disposizioni approvate con il presente «prontuario» sostituiscono quelle contenute nella Circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 30 settembre 2004 recante «Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 109

Allegato 1.

Impegni e responsabilità degli enti e dei volontari del servizio civile nazionale

L'Ufficio nazionale, e l'ente presso il quale il volontario presta servizio hanno affermato, con la sottoscrizione della Carta di impegno etico, la comune consapevolezza di «partecipare all'attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale». Spetta ai volontari il diritto e il dovere alla formazione, attraverso la quale maturare essi stessi questa consapevolezza di rispondere, nella direzione già indicata dal servizio civile degli obiettori di coscienza, all'obbligo costituzionale di difesa della Patria, declinato attraverso gli altri precetti costituzionali di solidarietà, di rimozione delle cause di disuguaglianza, di concorso al progresso della società. La stessa legge n. 64 del 2001, individua tra le finalità del servizio civile nazionale quella di concorrere alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani. Con riferimento ai doveri degli enti connessi all'erogazione della formazione generale ai volontari, gli stessi debbono essere assolti nei termini e con le modalità prescritte dalle «Linee Guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile» e dalle circolari applicative «Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale» del 24 maggio 2007 e del 28 luglio 2008. Con riferimento all'attività che concretamente i volontari sono chiamati a svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte dell'ente; con la sottoscrizione della Carta di impegno etico, gli enti si sono inoltre impegnati a stabilire le modalità di presenza dei volontari nell'ente, a impiegarli esclusivamente per le finalità del progetto, garantendone il pieno coinvolgimento nelle diverse fasi, e a predisporre momenti di confronto, verifica e discussione. In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei volontari di «apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell'ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo» (ancora dalla Carta di impegno etico).

2. Presentazione in servizio

2.1. Il volontario è tenuto a presentarsi presso l'ente di assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal contratto di servizio civile che definisce il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.

2.2. Il responsabile del Servizio civile nazionale, o il responsabile locale dell'ente accreditato, o il rappresentante legale dell'ente provvedono a consegnare al volontario copia del contratto di assicurazione stipulata dall'Ufficio in suo favore, copia del progetto approvato, copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale, due copie del modulo per l'apertura del libretto postale nominativo ordinario sul quale accreditare le somme relative al compenso per la partecipazione al progetto, un apposito documento contenente l'indicazione dell'orario di servizio e delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte. Il personale sopra citato per i volontari impegnati in progetti all'estero, in luogo degli estremi del libretto postale, deve indicare gli estremi del conto corrente bancario o postale.

2.3. Per ogni volontario che assume servizio deve essere predisposta una cartella personale, da conservare in apposito archivio presso la sede centrale o locale dell'Ente accreditato nella quale viene tenuta tutta la documentazione riferita all'interessato con particolare riferimento a: - copia del progetto approvato; - permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitari; - fotocopia del contratto di servizio civile controfirmato dal volontario riportante la data di assunzione in servizio; - formazione svolta sia generale che specifica; - richieste avanzate dal volontario; - eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati; - provvedimenti disciplinari; - ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.

2.4. In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire all'ente, per le valutazioni di propria competenza secondo quanto appreso indicato, le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.

2.5. La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell'Ufficio, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l'avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Oltre i quindici giorni su indicati, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

2.6. La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia anche in presenza di altri gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal volontario all'ente e da quest'ultimo valutati. Il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell'Ufficio e ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria. In tal caso i giorni di assenza saranno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti durante l'anno di servizio. L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia.

3. Assegnazione di volontari selezionati per altro progetto

3.1. Qualora un ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato può chiedere all'Ufficio nazionale l'assegnazione dei volontari idonei non selezionati, presenti nella graduatoria di un altro progetto presentato dallo stesso ente per il medesimo bando.

3.2. Quanto sopra a condizione che l'ente richiedente acquisisca e trasmetta all'Ufficio nazionale, per i provvedimenti di competenza, l'assenso dei volontari di cui si chiede l'assegnazione, previa contestuale rinuncia dei medesimi alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto nel quale risultano esuberanti.

4. Sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del servizio

4.1. La sostituzione dei volontari selezionati nell'ambito dei progetti di servizio civile nazionale a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore a trenta giorni (vedasi par. 7.4) è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile. Pertanto, la durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'ente fino al termine del progetto. L'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai sensi della legge n. 64 del 2001, nè ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

4.2. Al fine di consentire all'Ufficio di espletare le procedure necessarie per assicurare i regolari subentri degli idonei in graduatoria, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno, complete di tutta la documentazione, entro l'ottantesimo giorno dalla data di inizio del progetto. L'ente dovrà formulare la richiesta di sostituzione provvedendo ad indicare il nominativo del primo volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilità. Nel caso di pluralità di sedi del progetto approvato, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede. Contestualmente l'ente dovrà far pervenire a questo Ufficio la documentazione indicata nel bando di selezione (domanda del volontario di partecipazione alla selezione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, certificato medico). In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte dei volontari, gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i volontari idonei non selezionati che non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del Direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. Eventuali periodi di servizio prestati dai volontari in argomento precedentemente alla data di avvio al servizio prevista dal predetto provvedimento non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.

4.3. Le rinunce e le interruzioni (es. malattie oltre trenta giorni) devono comunque essere segnalate nel termine massimo di cinque giorni all'Ufficio nazionale via fax o a mezzo raccomandata a/r, sia al Servizio ammissione e impiego che al Servizio amministrazione e bilancio, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico dei volontari. Per gli enti iscritti negli albi regionali e delle province autonome la comunicazione da parte degli enti va estesa alle regioni e alle province autonome di riferimento. L'ente di impiego è tenuto a comunicare mensilmente all'Ufficio, tramite il sistema informatico Helios, tutte le assenze

dei volontari che comportano una decurtazione del compenso, comprese quelle per maternità. Devono, altresì, essere comunicate le assenze per infortunio che, si ricorda, non comportano decurtazione del compenso. Si fa presente che ciascun ente deve validare mensilmente tutte le presenze in via informatica digitando l'apposito tasto di conferma. L'Ufficio si riserva di chiedere all'ente, mediante idonea azione di rivalsa, il rimborso delle spese sostenute per il recupero di eventuali somme indebitamente erogate al volontario a causa della ritardata segnalazione della rinuncia o interruzione del servizio.

5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio

5.1. Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti richiesti dalla legge (ad eccezione di quello dell'età), comporta l'esclusione del volontario dalla prosecuzione del progetto. Il servizio prestato non ha validità ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dal progetto.

5.2. In caso di revoca del progetto disposta dall'Ufficio nazionale, o dalle Regioni o dalle province autonome, i volontari in servizio presso l'ente, in considerazione delle legittime aspettative dei volontari in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocati dall'Ufficio, ove possibile, per il tempo residuo presso altri enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti inseriti in bandi contestualmente pubblicati, avviati nello stesso arco temporale e che presentano carenze nell'organico previsto degli assegnati per lo svolgimento del servizio, previa acquisizione del consenso dei volontari stessi e degli enti individuati dall'Ufficio. A tal fine l'Ufficio nazionale, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, può valutare la possibilità di predisporre un elenco di enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai volontari, qualora i posti disponibili siano in numero sufficiente a garantire la prosecuzione del servizio a tutti i volontari da ricollocare. I medesimi, contattati gli enti, al fine di valutare la possibilità di un loro idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza all'Ufficio, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.

5.3. Nel caso di impossibilità di inserire i volontari in altre strutture, qualora abbiano svolto un periodo di servizio civile non superiore a sei mesi, l'Ufficio consente che i volontari, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile possono presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

5.4. Nell'ipotesi di revoca del progetto l'Ufficio si rivale nei confronti dell'ente, con le modalità indicate dalle leggi in materia di contabilità generale dello Stato, per la restituzione delle somme corrisposte ai volontari nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività ed il nuovo avvio al servizio, se ciò è possibile, o nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e l'accertamento dell'impossibilità della collocazione, fino ad un massimo di sessanta giorni.

6. Temporanea modifica della sede di servizio

6.1. I volontari devono essere impiegati presso le sedi di attuazione cui sono stati assegnati dall'Ufficio nazionale per tutta la durata del progetto secondo le modalità indicate nel progetto. Non sono consentiti trasferimenti di volontari neppure presso sedi dello stesso progetto.

6.2. Qualora sia contemporaneamente previsto nel progetto approvato sia alla voce «descrizione del progetto e tipologia dell'intervento» che alla voce «eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio» l'ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione all'Ufficio nazionale e alle regioni e province autonome nei cui albi gli enti sono iscritti, presso altre località in Italia o all'estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc...). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico dell'Ufficio nazionale per le spese di viaggio.

6.3. In occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale - o di missioni umanitarie, l'ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa acquisizione in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione dell'Ufficio nazionale, presso altre sedi dello stesso ente in Italia o all'estero, per interventi organizzati dall'Ente stesso. L'ente garantisce il rimborso delle spese di vitto e alloggio nonché delle spese di viaggio limitatamente all'andata e

ritorno. Resta a carico dell'ente la stipula di apposita assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte in altre sedi.

7. Malattie e infortuni

7.1. L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio sanitario nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.

7.2. Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestivamente comunicazione alla sede dell'ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall'ente nella cartella personale del volontario.

7.3. Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella cartella personale del volontario nella quale è conservata la documentazione relativa.

7.4. Spetta al volontario, durante i primi quindici giorni di malattia, l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori quindici giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso, il volontario, sempre che il servizio sia stato svolto per un periodo non superiore a sei mesi, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, potrà presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall'inizio del progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari idonei non selezionati.

7.5. Se nel periodo di malattia cadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza. I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata.

7.6. L'ente comunica all'Ufficio nazionale - Servizio amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego - i periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all'esclusione dal servizio.

7.7. In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici giorni dal momento dell'infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito web dell'Ufficio nazionale.

7.8. L'ente invia all'Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e bilancio) e alla regione o provincia autonoma nel cui albo è iscritto una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell'incidente occorso al volontario nell'effettuazione del servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l'evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.

7.9. Per gli infortuni avvenuti durante l'orario di servizio, e per effetto delle attività svolte nel servizio i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo di servizio in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di svolgimento del servizio civile spetta l'intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

8. Tutela della maternità

8.1. Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, espressamente

richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto testo unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art. 16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art. 17).

8.2. È altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

8.3. Prima dell'inizio del periodo di divieto di cui all'art. 16, lettera a), e all'art. 20 le volontarie devono consegnare all'ente il certificato medico indicante la data presunta del parto. 8.4. L'astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall'art. 17 che nel caso previsto dall'art. 16 che in quello previsto dall'art. 20 (flessibilità del congedo per maternità) dovrà a cura dell'ente essere resa nota all'Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e bilancio), per gli adempimenti di propria competenza. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa, di cui pure l'Ufficio nazionale dovrà essere informato a cura dell'ente, è infatti corrisposto l'assegno per il servizio civile ridotto di un terzo. 8.5. Ai sensi dell'art. 17, lettera b), «condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino», la maternità anticipata è consentita a partire da una data certa. A tal fine l'ente deve corredare la richiesta con la seguente documentazione: dichiarazione della struttura nella quale la volontaria è impegnata nella quale sono indicate le mansioni svolte dalla volontaria con riferimento al progetto nel quale è inserita; impossibilità di assegnare la volontaria ad altre mansioni; certificato medico attestante l'incompatibilità delle attività con lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

8.6. Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n. 77 del 2002, non sono contemplati ulteriori benefici post partum, nè l'applicazione della disciplina del «congedo parentale» a favore delle volontarie. L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.

9. Guida di automezzi

9.1. È consentito al volontario porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l'attuazione degli interventi in esso programmati. È consentito, inoltre, al volontario di porsi alla guida di veicoli sia di sua proprietà che di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell'ente, quando le circostanze lo rendano necessario per lo svolgimento del servizio e per l'attuazione degli interventi programmati dal progetto (in considerazione, ad esempio, dell'insufficienza dei mezzi dell'ente in considerazione del numero dei volontari e degli interventi). Resta inteso che occorre: - da parte degli enti una precisa programmazione delle attività, degli orari e dei percorsi che i volontari dovranno effettuare, la specifica individuazione dell'automezzo utilizzato, l'assunzione dell'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc...), la massima attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate; - da parte dei volontari la dichiarazione di accettazione di rendere disponibile l'auto privata nel corso dello svolgimento del servizio con le modalità e nei limiti concordati con l'ente.

9.2. I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall'Ufficio nazionale e consegnata al volontario all'atto della presentazione in servizio. L'ente dovrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall'assicurazione stipulata dall'Ufficio o potrà innalzare i massimali previsti dalla citata assicurazione.

10. Permessi

10.1. Nell'arco dei dodici mesi di attuazione del progetto il volontario usufruisce di un massimo di venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali.

10.2. Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore e non è frazionabile in permessi orari.

10.3. I volontari possono altresì usufruire di ulteriori permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non vanno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti nell'arco dei dodici mesi di servizio, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione (per un massimo di quattro donazioni nei dodici mesi se trattasi di ragazzi e per un massimo di due donazioni se trattasi di ragazze);
- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali;
- esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 km di distanza dal luogo di servizio; due giorni per i volontari residenti oltre 300 km dal luogo di svolgimento del servizio; tre giorni se i volontari sono impegnati in progetti in Europa; cinque giorni se i volontari sono impegnati in progetti in paesi extra europei;
- convocazione a comparire in udienza come testimone: un giorno.

10.4. Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.

10.5. I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l'ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e della formazione; di norma debbono essere richiesti all'operatore locale di progetto della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.

10.6. Per i volontari impiegati in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; per i volontari impiegati in servizio civile all'estero, in aggiunta ai venti giorni spettanti, sono concessi rispettivamente due e quattro giorni di viaggio, secondo che si tratti di Paesi europei o extra europei.

10.7. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

10.8. La fruizione di giorni di permesso eccedenti i venti previsti deve essere comunicata dall'ente all'Ufficio nazionale, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.

11. Orario di servizio

11.1 I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore alle trenta ore settimanali, ovvero un monte ore annuo minimo di millequattrocento ore.

11.2. Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno dodici ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto. I venti giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente svolto almeno millequattrocento ore di servizio ed aver usufruito dei venti giorni di permesso.

11.3. Nelle millequattrocento ore rientra anche il periodo di formazione.

11.4. Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, nè è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi.

11.5. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. È quindi compito dell'ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato.

11.6. L'ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l'orario di servizio riferito al monte ore annuo dallo stesso previsto. Sarà cura dell'ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non è prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario, nè del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste. In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario dei volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento

dovesse verificarsi, l'ente si attiverà per far «recuperare» le ore in più entro il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno quarantotto ore.

12. Termine del servizio: rilascio attestato e certificazione

12.1. Hanno diritto ad ottenere l'attestato da cui risulta l'effettuazione del periodo di servizio svolto con l'indicazione dell'Ente e del progetto i volontari che hanno effettuato dodici mesi di servizio ed i volontari assegnati quali subentranti che hanno effettuato almeno nove mesi di servizio.

12.2 L'attestato spetta, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile di almeno sei mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5.

12.3 Coloro che non si trovano nelle condizioni indicate nei due punti precedenti potranno richiedere all'Ufficio nazionale una certificazione relativa al periodo di servizio civile prestato.